



20722/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/04/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIANA FERRUA

Dott. ANTONIO BEVERE

Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO

Dott. MARIA VESSICHELLI

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

SENTENZA
N. 985
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 9224/2011
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) N. IL
- 2) N. IL

avverso la sentenza n. 10823/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/05/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *G. Tasso*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor/Avv.

fu *fu*

Fatto e diritto

Propongono ricorso per cassazione _____ e _____ avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 13 maggio 2010, con la quale è stata parzialmente riformata quella di primo grado, emessa all'esito del giudizio abbreviato e per l'effetto è stata confermata la condanna di primo imputato in ordine ai fatti di bancarotta fraudolenta a lui contestati e ascritti in primo grado mentre, nei confronti della seconda imputata, è rimasta confermata la condanna per il reato di riciclaggio, limitatamente ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge N. 328\93.

A _____ era stato contestato al capo A) il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, in concorso con _____, relativamente alla distrazione del capitale della società _____, essendo stato tale capitale ceduto alla _____ senza corrispettivo, e ciò, successivamente alla dichiarazione di fallimento dell'imputato quale imprenditore (17 maggio 2007).

Allo stesso imputato è stata addebitata, in riferimento al capo B), la distrazione, ancora dal proprio patrimonio personale, di una serie di macchinari che, acquisiti in leasing, erano poi stati trasferiti senza corrispettivo ad altra società (cooperativa _____ a R.L.) di cui l'imputato era socio consigliere: e ciò attraverso un contratto di locazione dell'agosto 2005, nel quale si dava atto che nel costo del noleggio era conglobato il compenso che l'imputato percepiva quale consulente.

Al capo C) era stato contestato il fatto -per il quale è intervenuta parimenti condanna-di bancarotta per distrazione di un semirimorchio dal costo di € 84.000, ricevuto in leasing dall'imputato nell'ottobre 2005 e non più reperite dal curatore.

Al capo D) era stato poi contestato il fatto, pure oggetto di condanna, di bancarotta per distrazione della somma di circa 4 milioni di euro, ricevuta da _____ per il compimento di affari in realtà mai conclusi e nemmeno seguiti dalla restituzione della somma.

Infine il reato di cui al capo E), addebitato all'imputato, prevedeva la bancarotta per distrazione dei corrispettivi percepiti a seguito delle cessioni del capitale sociale di quattro società, cessioni formalizzate nel luglio 2006, senza peraltro che gli incassi fossero stati poi consegnati al curatore.

L'imputato è stato condannato anche in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto le scritture societarie in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari.

La _____ è stata invece condannata perché, senza avere concorso alla commissione dei delitti-presupposto posti in essere dal marito _____, aveva tuttavia posto in essere atti di sostituzione o di trasferimento dei beni frutto dei reati di bancarotta sopra descritti, e dei loro proventi, capaci di ostacolarne l'identificazione.

Deduce il difensore di

- 1) la violazione di legge il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo D) della rubrica.

Per tale reato, oggetto di richiesta di proscioglimento anche da parte del Procuratore generale della corte d'appello, avrebbe dovuto essere raggiunta la prova, da parte della pubblica accusa, della previa presenza dell'oggetto della distrazione nel patrimonio dell'imprenditore fallito.

Tale regola probatoria era stata affermata anche dal giudice dell'appello il quale, però, non aveva tratto da essa le necessarie conseguenze.

Era invero emerso, come si desume dalla sentenza impugnata, che la somma prestata da Pirro all'imputato, oggetto della contestata distrazione, aveva formato altresì in materia di denuncia di appropriazione, formulata dalla persona offesa sin dal 2003, ossia prima che l'imputato iniziasse la propria attività imprenditoriale nel 2005.

La difesa aveva prospettato tale circostanza al giudice dell'appello e, riprendendo i rilievi testuali del curatore, aveva segnalato come la partita Iva fosse stata attivata dall'imputato, per il commercio all'ingrosso di macchine agricole, il 22 settembre 2005. La stessa Corte territoriale aveva dato atto della correttezza di tale data di inizio dell'attività imprenditoriale.

Ininfluyente, pertanto, doveva ritenersi, in una simile ottica, il rilievo della Corte d'appello secondo cui al tempo della citazione presentata da contro , nel 2006, doveva ritenersi che la somma contesa fosse ancora in possesso del secondo.

Era decisivo, in senso contrario, il tenore delle dichiarazioni rese dal al pubblico ministero nel 2008, quando l'interrogato chiarì che il finanziamento all'imputato risaliva agli anni '90 e precisamente al 1991- 1992 come ricostruito nell'atto di citazione successivamente presentato. E tale circostanza, ossia il tenore dell'atto di citazione nei sensi detti, era stata segnalata nell'atto d'appello, sul punto invece del tutto ignorato dalla Corte territoriale.

Era dunque evidente che ben prima dell'inizio dell'attività imprenditoriale dell'imputato, in relazione alla quale è intervenuta dichiarazione di fallimento, la somma del era fuoriuscita dal patrimonio dell'imprenditore

La Corte d'appello avrebbe dovuto, in altri termini, rilevare la mancanza della prova da parte dell'accusa che la somma oggetto della presunta distrazione dal patrimonio dell'imprenditore potesse ritenersi effettivamente entrata in quello stesso patrimonio, anche solo a titolo di interversione del possesso, e senza potere, in sostituzione, fare ricorso a presunzioni indebite o a inversioni dell'onere della prova;

2) il vizio di motivazione in relazione alla affermata responsabilità per gli altri reati.

Quanto alla reato sub A), era stata trascurata la tesi difensiva che aveva posto in evidenza come la cessione fosse stata realizzata con corrispettivo di un assegno poi andato smarrito e comunque di fatto onorato dalla nei confronti della curatela.

Quanto al reato sub F) la corte non avrebbe risposto ai rilievi difensivi circa la idoneità delle scritture rinvenute, a consentire la ricostruzione contabile;

- 3) il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, e in special modo sul bilanciamento delle circostanze e sul diniego della continuazione con la precedente condanna per lo stesso reato.

Per _____ si è denunciata il vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, una volta che all'imputata è stata riconosciuta, per la continuazione interna, l'aumento di un solo mese di reclusione a dimostrazione della moderata gravità dei fatti, riconosciuta dal giudice.

Con ulteriore ricorso dell'avv. _____, è stato denunciato il vizio di motivazione e la erronea applicazione della norma penale sul concorso di persone..

Nella motivazione della sentenza impugnata era stato dato atto del perdurare del rapporto di coniugio tra gli imputati, nonostante la separazione, ponendosi in luce altresì la univocità di intenti che aveva sempre animato le rispettive condotte: ciò nonostante, si era concluso per il riconoscimento, in capo alla _____, di una condotta autonoma di reato, quella di riciclaggio, in luogo del concorso della stessa nei reati attribuiti al _____.

La Corte di appello, in altri termini, aveva del tutto trascurato di valorizzare i dati storicamente accertati (in particolare, la fittizietà della separazione dei coniugi) quali sintomo, quantomeno, di un concorso morale della donna nel comportamento delittuoso del marito, nel senso di una adesione preventiva al proposito criminoso dell'intraneus che si era dunque basato sull'aiuto promessogli per la fase successiva alla commissione del reato.

In data 19 marzo 2012 è stata presentata una memoria nella quale, a favore di _____, vengono reiterati gli argomenti già prospettati.

Il ricorso di _____ è fondato mentre quello della _____ è inammissibile.

La censura principale articolata nell'interesse di _____, propone e prospetta un vizio logico nella ricostruzione operata dal giudice dell'appello, il quale avrebbe trascurato un dato decisivo pure segnalato dalla difesa nell'atto di gravame: quello, cioè, dell'esservi in atti la prova che l'imputato non poteva avere realizzato la distrazione di cui al capo D), per il semplice motivo che la somma in questione non era più presente nel patrimonio del ricorrente, già da qualche tempo prima che egli iniziasse la attività per la quale avrebbe dovuto garantire con il suo patrimonio personale.

Ebbene, tale vizio della motivazione è effettivamente apprezzabile.

La giurisprudenza di questa Corte ha rilevato – e il principio sembra recepito nella sentenza impugnata- che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione, ascrivibile all'imprenditore fallito, richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte di quest'ultimo, dei beni dell'impresa, accertamento che non è condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito né da alcuna presunzione (Rv. 235767; Rv. 247520).

Orbene, la Corte d'appello non ha argomentato logicamente ed anzi è incorsa in una evidente irrazionalità della motivazione, quando ha affrontato il tema della presenza della detta somma nel patrimonio di _____ al tempo dell'inizio e dello sviluppo della sua attività imprenditoriale.

I giudici, invero, hanno del tutto sorvolato la questione che pure hanno enunciato in linea di principio quando hanno dato atto del motivo di appello con il quale la difesa aveva evidenziato che la consegna della somma ad opera del [redacted] risale al 1990, circa quindici anni prima dell'inizio della attività come commerciante all'ingrosso che, dalla stessa Corte territoriale è indicata nel 13 agosto 2005 (pag. 7 sent. Impugnata).

D'altra parte non costituisce una motivazione adeguata e completa quella, esibita a pagina 5, secondo cui vi sarebbero elementi documentali capaci di dimostrare che alla data del fallimento, la somma in questione era entrata nel patrimonio del fallito e da questo non era uscita.

Infatti, la acquisizione della denuncia che, al riguardo, il [redacted] avrebbe formulato a carico del [redacted] nel 2003 e la citazione che il primo ha presentato sullo stesso tema, nel 2006, dimostrano all'evidenza l'esistenza di un contenzioso fra i due ma non anche che il [redacted] non avesse speso o comunque impiegato o investito, prima dell'agosto 2005, la somma ricevuta da [redacted].

In altri termini, le circostanze appena dedotte ed indicate dal giudice dell'appello, in sé scarsamente indicative del dato di rilievo, unitamente al fatto della risalenza del prestito, avrebbero reso necessaria una motivazione ben più rigorosa e stringente sulla questione del possesso, da parte del [redacted] divenuto imprenditore, della somma che gli si addebita come oggetto di distrazione.

Limitatamente a tale punto si impone il rinvio per nuova motivazione.

Gli ulteriori motivi di ricorso formulati nell'interesse di [redacted] sulla responsabilità per i restanti reati, sono inammissibili.

Essi sono stati articolati come mera riproposizione dei corrispondenti motivi di appello e quindi in termini che la giurisprudenza di legittimità definisce univocamente generici.

Il motivo sul trattamento sanzionatorio è assorbito.

Inammissibili, come detto, sono poi i motivi di ricorso formulati nell'interesse della [redacted], avendo la Corte territoriale già fornito adeguata e completa motivazione a sostegno della decisione di escludere una diversa qualificazione giuridica del fatto e di negare il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte territoriale ha infatti congruamente e plausibilmente sostenuto, sul primo punto, che non è stata raggiunta una prova adeguata del fatto che tra i due imputati fosse stato raggiunto un previo accordo di illecita cooperazione, non avendo la [redacted] offerto elementi idonei a far ritenere la sua originaria cointeressenza alla attività imprenditoriale del marito. La Corte, per converso, ha ritenuto, a fronte di tale vuoto probatorio, preferibile e più plausibile la tesi che il [redacted] per evitare le possibili conseguenze della propria attività imprenditoriale, abbia posto in essere, avvalendosi della moglie, di atti diretti ad occultare l'illecita provenienza dei capitali, utilizzati in successivi investimenti.

Si tratta di un ragionamento dotato di una propria interna ed obiettiva logica, al quale la difesa oppone al richiesta di una ricostruzione alternativa, basandosi sulla prospettazione di un elemento di fatto non provato e nemmeno decisivo: quello, cioè, rappresentato da quanto l'imputato

potesse avere maturato nel foro interno, a proposito delle modalità da seguire per il consolidamento dell'illecito profitto.

Invero, la dimostrazione del concorso dell'extraneus non poteva discendere da tale unica considerazione, mentre avrebbe dovuto, a suo tempo, essere autonomamente provato alla luce di elementi obiettivamente manifestatisi, riguardanti la determinazione dell'atteggiamento psicologico dell'imprenditore fallito.

I giudici hanno poi formulato, sul secondo tema, una prognosi negativa fondata-come previsto dalla legge-sulla osservazione della gravità e della reiterazione delle condotte criminose.

La doglianza della difesa sul punto si sostanzia in una richiesta di autonoma valutazione del merito da parte del giudice di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso di _____ consegue, ex art. 616 cpp, la condanna della ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.

La imputata, in virtù del principio di soccombenza, deve essere anche condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

PQM

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di _____ - limitatamente alla responsabilità per il fatto di cui al capo D) della rubrica- con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso del _____ in punto di responsabilità.

Dichiara inammissibile il ricorso di _____ e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1200 oltre accessori come per legge.

Roma 4 aprile 2012

Il Presidente



il Cons. est.

